

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. CXVII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4-BIS E 41-BIS
DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

(Triennio 2012-2014)

(Articolo 5 della legge 23 dicembre 2002, n. 279)

**Presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e
i rapporti con il Parlamento**

(BOSCHI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2015
—————



m_dg.GAB.27/05/2015.0020848.E

*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Cod. id. n.0109475-2015

Roma, 26 MAG. 2015



GDAP - 0186386 - 2015

PU-GDAP-4000-26/05/2015-0186386-2015

Al sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
ROMA

Oggetto: Relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'art. 5, Legge 23 dicembre 2002, n. 279; modifica agli artt. 4-bis e 41-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento penitenziario. Triennio 2012-2014.

Si fa riferimento alla nota n.0012215.U del 25.3.2015 [all.1] per fornire gli elementi utili ai fini della relazione sul regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. e nel confermare le notizie già fornite nelle precedenti relazioni, si rappresenta quanto segue.

Si è intensificato il rapporto di collaborazione e di reciproco scambio di informazioni con la Direzione Nazionale Antimafia e le Procure Distrettuali.

Si è proceduto ad adottare iniziative volte a mantenere sempre alta la funzionalità ed il rigore dell'istituto:

- è stata effettuata una revisione della struttura del decreto di applicazione e di proroga del regime speciale, la cui impostazione di base appariva ormai superata ed eccessivamente prolissa nella sua formulazione;
- sono state emanate diverse note a tutte le direzioni del circuito 41bis volte a fornire linee guida univoche per la concreta attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa;
- viene tempestivamente segnalata ai competenti Organi ogni decisione di annullamento o di modifica da parte della Magistratura di Sorveglianza rispetto alla quale sussistano spazi di impugnazione. È stato pertanto realizzato un settore dedicato alla materia del contenzioso. Tale attività ha prodotto importanti risultati tanto che la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni annullato le decisioni impugnate, confermando di fatto la legittimità dell'operato di questa Amministrazione;
- si è sollecitata la realizzazione dei nuovi istituti penitenziari di Cagliari e Sassari, quest'ultimo ormai ultimato e di imminente utilizzo [maggio 2015]; in entrambi è presente una sezione 41bis di circa 90 posti progettata con caratteristiche tali da garantire

la concreta separazione tra i gruppi di socialità e le esigenze preventive del regime speciale.

Inoltre sono stati intensificate le misure in concreto adottate per rendere efficace ed omogenea la gestione del circuito speciale. In particolare:

- vigilanza costante ed attenta del personale di polizia penitenziaria nell'ambito delle sezioni 41 bis, che provvede a relazionare ogni evento degno di nota;
- formazione di gruppi di socialità composti da non più di quattro soggetti provenienti da aree geo-criminali diverse ed assoluto divieto di comunicazione tra appartenenti a diversi gruppi;
- sottoposizione della corrispondenza epistolare a visto di censura e audio-video registrazione dei colloqui visivi, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria;
- svolgimento dei colloqui visivi con il vetro divisorio;
- partecipazione alle udienze a distanza mediante il sistema delle videoconferenze;
- limitazione dei canali televisivi visibili [allo stato, i canali visibili sono quelli a più ampia diffusione nazionale come: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Movie, Rai Premium, Rai YoYo, Rai Gulp, Rai Storia, Rai Scuola, Rai News, Canale 5, Italia 1, Rete 4 e LA7] e divieto di ricevere dall'esterno ovvero di inviare all'esterno libri o riviste, che devono essere acquistati tramite la Direzione dell'istituto. La questione è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.

È stata effettuata in data 27.11.2013 una riunione di coordinamento con il Procuratore Nazionale Antimafia e i Procuratori Distrettuali, al fine di dar corso ad una rivalutazione delle assegnazioni di circa 200 detenuti 41 bis, così da scardinare situazioni consolidate dal lungo periodo di tempo trascorso nella medesima sede di detenzione. La movimentazione ha riguardato anche i massimi esponenti delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

All'istituto, il cui ruolo è strategico nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, ricorrono sempre più spesso le competenti DDA le cui proposte di applicazione sono andate via via intensificandosi.

L'andamento del regime speciale che si è mantenuto costante nel corso degli anni ha fatto registrare una consistente crescita nell'ultimo periodo, come si evince dai dati statistici di seguito riportati.

Anno	DM emessi		DM di prima di applicazione		DM di riapplicazione		DM di rinnovo		DM annullati dal Tribunale di Sorveglianza	Detenuti che hanno assunto lo status di collaboratore della giustizia		Totale detenuti 41 bis a fine anno		
	Delegati	Ministro	Delegati	Ministro	Delegati	Ministro	Delegati	Ministro	Delegati	Ministro	Delegati	Ministro		
1992	565	510	565	510	0	0	0	0	0	0	1	11	543	498
1993	9	534	8	139	1	5	0	390	19	36	3	25	8	473
1994	856		74		22		760		62		14		445	
1995	892		124		16		752		22		20		485	
1996	914		56		13		845		24		22		476	
1997	857		76		11		770		31		4		422	
1998	827		108		15		704		8		6		461	
1999	1516		163		23		1330		12		7		582	
2000	1179		62		12		1105		25		3		564	
2001	1185		142		20		1023		29		7		645	
2002	1434		102		27		1305		53		9		659	
2003	636		68		22		546		72		10		623	
2004	622		49		13		560		34		3		604	
2005	597		52		21		524		53		2		577	
2006	561		69		14		478		89		5		526	
2007	624		128		27		469		66		10		586	
2008	532		90		18		424		68		7		587	
2009	594		116		27		451		37		12		646	
2010	349		91		13		245		33		8		680	
2011	364		68		14		282		27		15		673	
2012	267		51		20		196		9		7		699	
2013	347		50		15		282		13		10		708	

2014	334	60	22	252	17	8	722
*2015	97	29	5	63	3	6	733

*dato aggiornato al 26.5.2015

Tabella per organizzazione criminale

Tabella per organizzazione criminale

Organizzazione	Numero
Cosa nostra	207
Camorra	299
'Ndrangheta	149
Sacra corona unita	21
Mafia altre pugliese	25
Mafia altre siciliana	18
Mafia stidda	6
Mafia altre lucana	1
Altre	4
Terrorismo	3
Totale	733

È stato inoltre applicato il regime di sorveglianza particolare di cui all'art.14bis O.P. nei confronti di alcuni soggetti già sottoposti al 41bis, tra i quali il noto Riina Salvatore, in virtù dei comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.

Anno	Applicazione	Riapplicazione	Rinnovo
2012	1	1	
2013	3	1	2
2014	6		4
* 2015	3	1	2

*dato aggiornato al 26.5.2015

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione informatica dei dati riguardanti i detenuti 41bis. È stato altresì elaborato un piano di intervento per la registrazione dei colloqui visivi dei detenuti 41bis, che comprende sia l'adeguamento delle sale colloqui mediante installazione di idonee apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Penitenziaria, sia il sistema per l'audio video registrazione degli incontri che prevede la

conservazione dei dati presso il DAP con la immediata condivisione del contenuto delle registrazioni da parte della PNA.

Tale apparato, oltre ad aderire al dettato normativo (legge n.94/2009), consentirà di fornire risposte tempestive alle richieste che pervengono dal PNA per le quali risulta di fondamentale importanza, ai fini investigativi, il contributo conoscitivo che può essere fornito dai colloqui visivi dei detenuti 41 bis con i familiari.

Un discorso a parte va affrontato in relazione alla questione sanitaria.

Attualmente, a fronte di traduzioni pressoché azzerate per quanto riguarda le esigenze di giustizia – ormai quasi interamente fronteggiate con il sistema delle videoconferenze –, si registra un ancora consistente numero dei movimenti per esigenze sanitarie, spesso anche superficiali, in relazione alle quali viene richiesto dai locali sanitari l'invio in strutture esterne. Ciò potrebbe essere superato attraverso un intervento mirato presso il Ministero della salute e le sue articolazioni territoriali, volto ad incrementare i presidi presenti presso gli istituti penitenziari del circuito 41bis e l'utilizzo della "telemedicina".

Quanto alla cura dell'affettività in carcere anche per i detenuti sottoposti allo speciale regime è stato previsto che i colloqui dei detenuti 41bis con i figli minori di anni 12 possono avvenire senza vetro divisorio, in sale colloqui munite di impianto di videoregistrazione, per tutta la durata del colloquio nel caso in cui esso si svolga esclusivamente con il minore, ovvero per un tempo non eccedente 1/6 della durata complessiva, nel caso in cui lo stesso si svolga anche in presenza di altri familiari. Con successive disposizioni, la possibilità di effettuare il colloquio senza vetro divisorio è stata estesa ai nipoti in linea retta.

A seguito di plurimi interventi della Magistratura di Sorveglianza, è stato necessario introdurre una modifica alle vigenti disposizioni, al fine di consentire che la porzione di colloquio senza vetro con il figlio/nipote minore si svolga alla contemporanea presenza dei familiari adulti dall'altra parte del vetro.

Per quanto riguarda i colloqui con i difensori, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo in data 24.5.2012 sul reclamo avanzato da un detenuto 41 bis, con sentenza n. 43 del 17.6.2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, O.P., come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».

Pertanto i detenuti 41bis, al pari di quelli a regime ordinario, possono effettuare colloqui con i difensori senza limiti di frequenza e di durata.

Ulteriore intervento è pervenuto inoltre da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n.3758/2013 del 26.11.2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria relativo al prolungamento del colloquio visivo dei

detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis O.P.. In particolare, la Corte ha riconosciuto l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art.37, co.10 DPR 230/2000 anche ai detenuti 41 bis e, dunque, ha stabilito che possano fruire di colloquio prolungato i detenuti 41 bis che non lo abbiano effettuato nel mese precedente, ferma restando la valutazione, caso per caso, di circostanze eccezionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Calogero Roberto Piscitello

